

SETTORE STUDI

QUESITI E MATERIALI

Civilistici



19.05.21

Quesito Civilistico n. 43-2021/C. Sulla redazione di testamenti di identico contenuto e pari data

Risposta del 4 marzo 2021

I signori Tizio e Tizia, coniugi senza figli, intendono disporre con testamento dei propri beni. Ciascun coniuge intende nominare l'altro quale unico erede universale e, in caso di premorienza, sostituirvi un nipote *ex fratre*.

Si chiede di sapere se la redazione dei due testamenti pubblici, aventi disposizioni simmetriche, nello stesso giorno, possa inficiare la validità ed efficacia degli stessi, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 18197 del 2 settembre 2020 che, in caso analogo, ha confermato quanto statuito in primo e secondo grado, ossia che i due testamenti siano manifestazioni di uno specifico accordo tra i due testatori, tale da ritenere sussistente un patto successorio istitutivo nullo.

Con riferimento al quesito in esame, doverosa è una preliminare rassegna, seppur breve, dei precedenti giurisprudenziali in materia di testamento congiuntivo, reciproco e, in particolare, simultaneo.

Innanzitutto, va osservato che la norma di cui all'art. 589 c.c. nega validità al testamento fatto da due o più persone "nel medesimo atto", sia che lo stesso sia a vantaggio di un terzo sia che lo stesso contenga disposizioni reciproche. Sanzionato con la nullità è, pertanto, il testamento collettivo nelle sue due forme, rispettivamente, del testamento congiuntivo [1] e di quello reciproco.

A fondamento di siffatto divieto risiedono sia ragioni di ordine formale [2], essendo il testamento un atto essenzialmente unilaterale, sia ragioni di carattere sostanziale [3], verificandosi una violazione del principio di personalità del testamento, che impone che il testatore disponga dei propri beni in modo individuale e senza che vi sia alterazione della propria volontà in presenza di terze persone, a prescindere dall'esistenza o meno di un accordo tra gli stessi. A dette ragioni si aggiunge che, laddove vi sia un accordo, siffatto testamento impingerebbe, altresì, nel divieto del patto

successorio istitutivo; ipotesi, quest'ultima, più facilmente riscontrabile nel testamento reciproco. In tal senso, si ritiene [4] che solo nel testamento congiuntivo-reciproco sia corretto parlare di nullità sostanziale, in quanto esso è l'unico che, con evidenza, comporta limitazioni alla volontà del testatore, mentre nel caso di testamento congiuntivo-semplificato si deve parlare di nullità solo formale.

La maggiore problematicità di siffatto testamento collettivo, sia esso solo congiuntivo ovvero anche reciproco, risiederebbe, in particolare, anche nella difficoltà della revocazione dello stesso. Caratteristica essenziale di tutti i testamenti è, invero, la loro revocabilità. Difficilmente potrebbero allo stesso applicarsi le norme in materia di revocazione, ed in particolare quella di cui all'articolo 684 c.c. Siffatta circostanza fa sicuramente dubitare che ci si trovi di fronte ad un testamento legittimo [5].

La sacralità del volere del testatore può essere messa a repentaglio dalla presenza di un altro soggetto che sottoscrive lo stesso documento e ciò a prescindere dall'esistenza di un accordo tra i due.

Svolte queste brevi premesse, la soluzione di quesiti in materia testamentaria da sempre risiede nel difficoltoso bilanciamento tra due opposti interessi: da un lato, la necessità di applicare rigorosamente le norme formali che legittimano l'esistenza e l'efficacia del testamento e, dall'altro, la necessità di recuperare la volontà testamentaria, in un momento storico in cui – a seguito del decesso de *de cuius* – la stessa è di fatto irrecuperabile.

Innegabile è l'esistenza, in tutto l'apparato sistematico del Libro II del Codice Civile, del principio di supremazia della volontà testamentaria [6] che da sempre ha orientato l'indirizzo dottrinario e giurisprudenziale in materia.

Al fine di dare una soluzione a fattispecie di non semplice interpretazione la dottrina e, in particolare, la giurisprudenza hanno da sempre fatto applicazione rigorosa e restrittiva delle norme che impongono divieti in materia testamentaria. In particolare, la norma di cui all'art. 589 c.c. è reputata quale disposizione che delinea un preciso ambito di testamenti che impingono in siffatto divieto, escludendo da siffatto ambito tutte le altre ipotesi. Incorre nella sanzione di cui all'art. 589 c.c., pertanto, il solo testamento congiuntivo ("*Noi Tizio e Tizia nominiamo erede Tizietto*") e reciproco ("*Noi Tizio e Tizia nominiamo erede rispettivamente Tizia e Tizio*").

Trattandosi di norma che impone un divieto, la stessa non può non essere interpretata restrittivamente. Si dubita se la stessa possa trovare applicazione nei casi in cui più testamenti siano inseriti nel medesimo contesto documentale.

In tali casi, si riferisce di testamenti simultanei, ossia di testamenti consistenti in distinte dichiarazioni di volontà sottoscritte dai singoli disponenti e contenute in uno stesso documento. Il testamento non è congiuntivo né reciproco, ma si tratta di due distinti testamenti, contenuti in un medesimo documento. Sovente siffatti testamenti hanno superato il vaglio della Corte di legittimità, che ne ha sancito la validità [7]. Delicata ne è la pubblicazione, specie laddove uno dei due testatori sia ancora in vita [8].

In tali casi [9] si deve, innanzitutto, sottolineare che, rispetto alla pubblicazione del testamento olografo, il ruolo rivestito dal notaio è sicuramente quello di dare corso alla pubblicazione di qualsivoglia testamento sia allo stesso presentato, purché lo stesso abbia quella "minima realtà documentale" tale da ricondurlo alla fattispecie di atto di ultima volontà.

Spetterà agli eredi legittimi la scelta in ordine alla necessità di dare o meno esecuzione alle volontà ovvero di adire l'autorità giudiziaria per farne dichiarare la nullità.

Trovandosi innanzi a un testamento olografo – anche se congiuntivo o reciproco – pertanto, il notaio dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso. In caso di concordia tra gli eredi, lo stesso potrà essere oggetto di autonoma conferma [10]. Peraltro, non avendo il legislatore fatto eccezioni o

deroghe relativamente al testamento congiuntivo, può ritenersi ammissibile, così come previsto dal successivo art. 590 c.c., conferma e/o volontaria esecuzione delle relative disposizioni nulle.

Tale norma è, altresì, a fondamento di un famoso precedente giurisprudenziale con cui la Corte d'Appello di Palermo (sentenza 9 febbraio 1979) riformando una decisione del Tribunale di Palermo (sentenza 25 settembre 1978) [11] ha affermato l'obbligo del notaio di procedere alla pubblicazione di un testamento olografo invalido in quanto congiuntivo così escludendo la responsabilità ex art. 28 L.N., ravvisata nel caso di specie.

Diverso è il caso dei testamenti cd. corrispettivi, che si ha quando con disposizioni autonome, due soggetti fanno testamento l'uno a favore dell'altro. In questo caso potrebbe esservi il sospetto di captazione, con conseguente impugnativa ai sensi dell'art. 624 c.c.. Per captazione deve intendersi quel comportamento volto a suggestionare la persona per indurla a testare o non testare in favore di determinate persone attraverso artifici o raggiri, tali per cui il testatore indirizza le proprie volontà sul falso presupposto di esservi tenuto o costretto. Solo in questo caso è legittimo dubitare della validità di siffatti testamenti, [12] verificandosi un'alterazione della volontà del disponente.

Siffatta alterazione, dovuta all'esistenza di artifici e raggiri, potrebbe verificarsi allorché i due testamenti abbiano natura olografa, mentre diventa difficilmente ipotizzabile se gli stessi siano redatti per atto pubblico [13]; il notaio, prima di ricevere il testamento, nell'ambito della sua funzione, svolge indagini sulla volontà del testatore e sulle motivazioni psicologiche a fondamento della stessa. Né l'esistenza di captazione potrebbe presuntivamente dedursi dalla circostanza che due coniugi si rechino lo stesso giorno dal notaio per fare testamento l'uno a favore dell'altro, escludendosi banalmente allorché i testamenti abbiano data diversa. Nell'ambito delle sue funzioni il notaio avrà ben indagato le motivazioni psicologiche alla base delle disposizioni testamentarie, assicurandosi, per ciascun testatore, dell'inesistenza di vincoli coercitivi che possano viziare la volontà del disponente.

Nell'ambito dei testamenti cd. corrispettivi, si discute, tra l'altro, se possa ravvisarsi o meno la fattispecie di testamento redatto in esecuzione di un patto successorio istitutivo.

È noto che, in considerazione della sacralità del volere testamentario, sanzionato con la nullità è sia il patto successorio istitutivo *tout court* (ossia quelli con cui taluno dispone immediatamente della propria successione convenzionalmente con negozio bilaterale) sia il patto successorio obbligatorio (ossia quello con cui taluno si obbliga a disporre della propria successione convenzionalmente con negozio bilaterale). È proprio questo impegno obbligatorio che ha da sempre inficiato la validità dell'atto esecutivo successivo compiuto dal *de cuius* (nel caso di patto successorio istitutivo) ovvero dall'erede (nel caso di patti successori dispositivo o rinunziativi), sia che lo stesso abbia natura di testamento sia che lo stesso abbia natura di rinunzia a eredità ovvero di alienazione di eredità.

In considerazione del medesimo principio di supremazia della volontà testamentaria, non può negarsi validità all'atto esecutivo successivo (sia esso un testamento ovvero una rinunzia a eredità ovvero un'alienazione di eredità) laddove lo stesso sia compiuto dal disponente spontaneamente, senza che lo stesso si senta obbligato in forza di un precedente patto ma perché tale è e rimane la sua volontà.

Laddove detto atto sia compiuto solo per adempiere a un patto successorio nullo, si dubita, invero, in dottrina se siffatta fattispecie – disposizione testamentaria in esecuzione di patto successorio istitutivo – sia invalida, ai sensi dell'art. 624 c.c. ovvero nulla ai sensi dell'art. 626 c.c. Per i primi, la disposizione può essere impugnata in quanto il testatore si è motivato alla stessa per un evidente errore di diritto sul motivo, in quanto se avesse saputo di non essere tenuto non avrebbe disposto in tal senso [14]. Per i secondi, la disposizione è nulla in quanto redatta per un motivo illecito. In tal caso, l'illiceità del motivo priva di tutela la volontà testamentaria, la quale non potrà avere attuazione [15]. Si ritiene che per escludere l'invalidità del testamento sia sufficiente che esso non contenga la menzione dell'impegno assunto dal testatore, perché in tal modo non risulta applicabile la sanzione di cui alla citata norma [16].

È noto, altresì, che il medesimo principio di sacralità del volere testamentario determina – rispetto agli atti tra vivi – una maggiore considerazione dei motivi a fondamento della volontà testamentaria.

La rilevanza – in taluni casi – dei motivi a fondamento della stessa ha sì una maggiore influenza rispetto ai negozi tra vivi, seppur con dei limiti. In considerazione della impossibilità di conoscere i motivi che muovono le scelte del testatore, il legislatore ha dato agli stessi una supremazia sempreché siano evidenti. Tale è l'interpretazione della norma di cui all'art. 624 allorché recita “*quando il motivo risulta dal testamento*” nonché della norma di cui all'art. 626 c.c. “*quando risulta dal testamento*”. Ancora una volta il legislatore ha opportunamente delineato l'ambito entro cui il condizionamento psicologico possa essere tale da inficiare la volontà del testatore. Lo stesso deve risultare dal testamento. Siffatta scelta non può non essere condivisa. In mancanza, in tutti i casi di pubblicazione di testamenti olografi ovvero di redazione di testamenti pubblici si potrebbe dubitare della loro validità in quanto possibili atti esecutivi di precedenti accordi, né detta conclusione può essere ribaltata allorché i testamenti rechino date in parte diverse.

Pertanto, deve ritenersi che la nullità di cui all'art. 626 c.c. sia riscontrabile sempreché vi siano tutti gli elementi voluti dalla norma stessa: il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

In materia testamentaria, in considerazione della irrecuperabilità della volontà del testatore assume rilievo principale ciò che è contenuto per iscritto nel testamento. Per questa ragione, solo innanzi a ipotesi espresse di nullità che impingano effettivamente nei citati divieti, può legittimamente dubitarsi della validità del testamento. In mancanza, deve ribadirsi il fondamentale principio della conservazione della volontà testamentaria in tutti i modi possibili, in considerazione della irrecuperabilità della stessa. Ancora una volta vale la pena evidenziare come il legislatore con la norma di cui all'art. 626 c.c. ha opportunamente disposto dei parametri per sacrificare la volontà testamentaria sull'altare della illiceità, attribuendo prevalenza alla violazione di norme imperative solo al sussistere dei citati parametri. La volontà testamentaria viene esautorata e privata di tutela laddove la stessa sia stata determinata unicamente da un motivo illecito. In considerazione della impossibilità di indagare le motivazioni psicologiche a fondamento della volontà testamentaria - specie laddove la stessa sia di fatto irrecuperabile - il legislatore non ha reputato sufficiente il citato elemento soggettivo, imponendovi un elemento oggettivo (“risulta dal testamento”).

Pertanto, solo ove vi sia “espressione” di una delle indicazioni di cui all'art. 626 c.c. che facciano seriamente dubitare della spontaneità della volontà del testatore e che, pertanto, le motivazioni a fondamento della stessa risiedano in un accordo con il beneficiario (testamento in esecuzione di un patto successorio istitutivo), si potrà impingere nella sanzione di cui all'art. 626 c.c..

Per queste considerazioni, non può mettersi in discussione la validità di testamenti scritti lo stesso giorno da due coniugi e aventi le medesime disposizioni, anche a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2 settembre 2020 n. 18197. Con detta sentenza, citando il Massimario ufficiale, «*l'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito*».

La Cassazione esclude che trattasi di violazione del divieto di testamenti reciproci (art. 589 c.c.) ma ammette che è palese che alla base dei due testamenti olografi ci sia un accordo tra i due coniugi per regolare le rispettive successioni, e così conferma la nullità degli stessi per violazione del divieto di patti successori istitutivi, in considerazione della singolarità del caso [17].

Il particolare caso concreto ha indotto la Corte di legittimità a fare applicazione di norme in materia di contratto in generale per enucleare l'esistenza di un patto successorio istitutivo nell'ambito di due testamenti olografi. La singolarità del caso posto al vaglio della Corte di legittimità non può dirsi tale da superare le sempre attuali considerazioni svolte dalla medesima Corte di legittimità: «Il patto successorio, nella forma del patto istitutivo, consiste in una convenzione obbligatoria, in astratto

suscettibile di coazione giuridica, ma nulla (soltanto) per il divieto posto dall'art. 458 c.c., di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca adempimento, e, pertanto, non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale, (come quella di accordi familiari e patti pregressi) in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, cioè delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione e della idoneità giuridica del vincolo a determinare, indipendentemente dalla nullità *ex lege*, la volontà del testatore alla istituzione medesima» [18].

In caso analogo, tra l'altro, la Corte di legittimità ha ritenuto validi i testamenti redatti da un soggetto a favore dell'altro reciprocamente, ritenendosi necessario, per la sussistenza di testamento congiuntivo reciproco che le manifestazioni di volontà di testatori costituiscano un unico atto, in modo tale che le loro volontà non abbiano autonomia formale [19]. In caso analogo, il Tribunale di Genova ha ritenuto insussistente l'applicazione della sanzione di cui all'art. 458 c.c. a due testamenti recanti disposizioni analoghe, in quanto l'esistenza di un patto successorio istitutivo deve trovare adeguato riscontro attraverso ulteriori elementi di prova diversi dal mero fatto della redazione avvenuta nello stesso giorno (Trib. Genova 12 settembre 2006) [20].

Non può revocarsi in dubbio la legittimità dei testamenti redatti da due coniugi a favore di ciascuno di essi in modo simmetrico e nello stesso giorno. Indispensabile a tal fine – come in tutti i casi – è l'indagine in ordine alla volontà del testatore, scevra da qualsivoglia condizionamento.

In mancanza del ricorrere di tali presupposti, non può dubitarsi della possibilità di ricevere lo stesso giorno i due testamenti aventi uguale contenuto reciproco.

Maria Teresa Ligozzi

[1] La giurisprudenza costante ritiene infatti che sia necessario, perché si abbia un testamento congiuntivo, che le disposizioni di ultima volontà siano contenute in un solo atto e che la volontà dei vari testatori abbia posto in essere un solo negozio giuridico, il che si verifica anche se il testamento sia redatto in forma olografa da uno dei testatori e soltanto firmato dagli altri (Trib. Biella 12 luglio 1946, in *Foro It. Rep.*, 1946, voce *Testamento*, 21; App. Torino 18 gennaio 1947, *Rep. Foro It.*, 1947, 1288, 18-19). C. Giannattasio, *Delle successioni*, Torino, 1964, 67; F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1970, 343 III; A. Cicu, *Il testamento*, 1942, 30.

[2] A. Cicu, *Successioni per causa di morte. Parte generale*. Milano, 1961, 64.

[3] G. Azzariti-t. Martinez, *Successioni a causa di morte*, 1969, Padova, 374.

[4] V. Militello, *Il divieto dei testamenti collettivi agli effetti del diritto internazionale privato*, in *Riv. trim. dir. e proc. Civ.*, 1965, 1104.

[5] F. Trolli, *Profili di attualità del divieto di testamento collettivo*, in *Fam. Dir.*, 2020, 638.

[6] Una fra tutte è la norma di cui all'articolo 625 c.c., in base al quale in ogni caso di divergenza tra volontà e dichiarazione deve prevalere la effettiva volontà del disponente, sia nelle ipotesi nelle quali l'insufficienza o l'incompletezza dell'indicazione riguardi il beneficiario sia in quelle nelle quali riguardi l'indicazione dell'oggetto.

[7] I testamenti simultanei, quali atti distinti ed autonomi, "sono validi anche quando siano scritti sullo stesso foglio di carta, o anche sulla stessa facciata di un foglio, anche quando portino la medesima data, e anche quando i testatori abbiano con essi disposto a loro reciproco vantaggio". In tal senso Trib. Terni, 13 settembre 2007 n. 712, in *Corr. Mer.*, 3, 2008, 207. In dottrina C. Gangi, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano 1952, 59; V. Cuffaro, *Il testamento in generale: caratteri e contenuto*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, Padova 1994, 740. Cass. n. 2942/1937, in *For. It.* 1937, I, 1705, Cass. n. 5508/2012, in *Gius. Civ.*, 2012, 1197.

[8] L. Barassi, *La successione per causa di morte*, Milano, 1941, 57; C. M. Bianca, *Diritto Civile*, 2, *La famiglia, Le successioni*, 735; A. Zaccaria, *Testamenti simultanei (O corrispettivi)*, in *Studium Iuris*, 2002, 33. In senso parzialmente dubitativo G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2020, 209, il quale precisa che la contemporaneità crea il rischio di un'influenza reciproca, rendendo possibile e probabile il condizionamento della libertà delle parti che, invece, per regola inderogabile deve essere intatta e non pregiudicata.

[9] La considerazione sulla diversa tutela accordata dall'ordinamento all'interesse a che il testamento olografo sia pubblicato (art. 620 c.c., commi 1, 4 e 5) e all'interesse del testatore alla segretezza della sua volontà testamentaria, la cui conoscenza da parte di altri non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia della stessa, inducono a pronunciarsi per la ricevibilità di un verbale di pubblicazione di un testamento scritto sulla stessa carta sulla quale è stato redatto anche un altro testamento di persona tuttora vivente (nello stesso senso A. Del Gaudio, *Testamento congiuntivo - Pubblicazione richiesta del testatore superstite - Sua ammissibilità*, in *Studi C.N.N. su argomenti di interesse notarile*, X, 19 e ss..

[10] Sulla conferma del testamento congiuntivo o reciproco, si veda ampiamente M. Labriola "La conferma delle disposizioni testamentarie nulle", in *Notariato*, 2014, 509.

[11] Entrambe edite in *Riv. Not.*, 1979, 256 ss..

[12] Cass. 12 maggio 1973 n. 1315, in *Rep. For. It.*, 1973, voce *Testamento*, n. 78; Cass. 4 ottobre 1976 n. 3246, in *Rep. For. It.*, 1976, voce *Successione ereditaria*, n. 78; Cass. 19 luglio 1999 n. 7688 in *Mass. Giur. It.* 1999, 567, Cass. 20 marzo 2001 n. 8047 in *Giur. It.* 2001, II, 67 secondo cui "affinché una disposizione testamentaria possa considerarsi inficiata da captazione, il vizio della volontà deve integrare gli estremi del "dolus malus causam dans" previsto in ambito contrattuale. Non è, pertanto, sufficiente la mera pressione di ordine psicologico esercitata dal "de cuius" attraverso sollecitazioni, blandizie *et similia*, ma si richiede, invece, il concorso di ulteriori elementi che presentino i connotati dell'illecito e che siano tali da trarre in inganno il disponente e da indurlo a testare in senso diverso da quello in cui si sarebbe orientato se la sua volontà non fosse stata subdolentemente deviata.

[13] Ai fini del convincimento del giudice in ordine alla capacità del testatore può essere rilevante anche la forma con cui è stato redatto il testamento. Cass. 2448/2014, in *For. It.*, voce *Testamento*, 121, 3, 2015, Cass. 14011/2008 in *For. It.*, voce *Successione ereditaria*, 132, 2, 2009, 480; Cass. 8047/2001, *id.*, *Rep.*, voce *id.*, 2002, 65.

[14] Cass. 24 novembre 1980 n. 6320 in *Giust. Civ. Mass.*, 1981, 65; Cass. 29 maggio 1972 n. 1702, *ivi*, 1972, 948.

[15] G. De Giorgi, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, 75. C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali*, Torino, 28, 1959. L. Ferri, *Successioni in generale. Art. 456-511 in Commentario a cura di Scialoja e Branca*, Bologna - Roma, 1981, 96. In giurisprudenza Cass. 6 ottobre 1955 n. 2860 in *Giust. Civ. Mass.*, 1955, 933.

[16] G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, 67.

[17] La Corte giunge alla citata conclusione «secondo cui non è necessario che l'esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.) o da atto scritto ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito», richiamando, inoltre, al fine di «operare un parallelo», la disciplina dell'art. 1417 c.c., in tema di simulazioni, che sancisce la libertà della prova «quando l'azione è diretta ad accertare la illiceità del contratto dissimulato» e ribadisce che nel caso di specie è da considerarsi la nullità dei testamenti, non per violazione dell'art. 589 c.c. bensì perché dalle circostanze del caso specifico, dalle schede testamentarie sottoposte al vaglio dei giudici, poteva

evincersi che si stesse dando «*esecuzione a un impegno contrario al divieto di patti successori*». In tal senso anche Trib. Milano, 2 novembre 1998, in *Giur. Merito*, 3, 2000, 596, con nota critica di F. Scodellari.

[18] Cass. Civ. Sez. II, 3 novembre 1979 n. 5693, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, 336; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. II, 29 maggio 1972 n. 1702 in *Giust. civ. Mass.* 1972, 948, secondo cui il patto successorio, per essere tale, deve risultare idoneo a fra nascere un vero e proprio *vinculum iuris*, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca in concreto l'adempimento, cioè deve essere un accordo che abbia di per sé i requisiti di una valida ed irrevocabile fonte di obbligazione, e che sia da considerarsi nullo solo in virtù dell'art. 458 c.c. Precedenti ripresi tra l'altro da Trib. Napoli 30 giugno 2009 in *Giur. Mer.*, 2010, 3001. In dottrina si veda L. Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte, Parte Generale*, Napoli, 348 il quale ritiene che il testamento successivo a un patto istitutivo obbligatorio sia valido se stilato spontaneamente, annullabile per errore di diritto se stilato nel convincimento di esservi obbligato.

[19] In tal senso, Cass. n. 5508/2012 in *Giust. Civ.*, 2012, 5, 1197, Cass. 2623/1982 in *Mass. Giur. It.*, 1982.

[20] In tal senso si veda anche Trib. Belluno 14 marzo 2019, in *Fam. Dir.*, 1/2020, 56.

Maria Teresa Ligozzi



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT